CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEDE DI ROMA

SEZIONE III/Quater - (R.G. 14379/2022)

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO DA VALERE ANCHE QUALE RICORSO AUTONOMO

proposti dalla **BECKMAN COULTER S.r.l.** (c.f. e P. I.V.A. 04185110154), di seguito *Beckman*, con sede in Cassina de' Pecchi (MI), Via Roma n.108 Pal. F1 Centro Cassina Plaza, nella persona legale rappresentante pro tempore sig. Silvano Bertasini, di seguito *Beckman*, rappresentata e difesa - in virtù di delega conferita con atto separato - dagli Avv.ti Corrado Curzi (C.F.: CRZCRD58T12A271H// PEC: corrado.curzi@pecordineavvocatiancona.it) e Riccardo Pagani (C.F.:PGNRCR50T23H037C//PEC: riccardo.pagani@pec-ordineavvocatiancona.it), entrambi del Foro di Ancona ivi con studio alla Via Menicucci n. 1, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC corrado.curzi@pecordineavvocatiancona.it

RICORRENTE

CONTRO

- il **MINISTERO DELLA SALUTE** c.f. 80242250589 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;
- il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE c.f. 80415740580 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI c.f. 80249550585 in qualità di Presidente della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Via dei

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;

- CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;
- CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Via Parigi n. 11, 00185 ROMA;
- REGIONE ABRUZZO, c.f. 80003170661, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA;
- REGIONE BASILICATA, c.f. 80002950766, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- REGIONE CALABRIA, c.f. 02205340793 in persona del legale rappresentante pro tempore;
- REGIONE CAMPANIA, c.f. 80011990639, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, c.f. 80062590379, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, c.f. 80014930327, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Iuri con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC daniela.iuri@certregione.fvg.it e dall'avv. Michela Delneri con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC michela.delneri@certregione.fvg.it;
- **REGIONE LAZIO**, c.f. 80143490581 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- REGIONE LIGURIA, c.f. 00849050109 in persona del legale rappresentante pro

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

tempore;

- REGIONE LOMBARDIA, c.f. 80050050154, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- REGIONE MARCHE, c.f. 80008630420, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Simoncini con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC avv.laurasimoncini@legalmail.it e dall'avv. Antonella Rota con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC antonella.rota@legalmail.it;
- **REGIONE MOLISE**, c.f. 00169440708, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE PIEMONTE**, c.f. 80087670016, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avy. Gabriella Fusillo con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC gabriella.fusillo@cert.regione.piemonte.it, dall'avv. Chiara Candiollo con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC chiara.candiollo@cert.regione.piemonte.it, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC dall'avv. Pier Carlo Maina piercarlo.maina@cert.regione.piemonte.it, dall'avv. Giulietta Magliona con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC giulietta.magliona@cert.regione.piemonte.it, e dall'avv. domicilio digitale Marialaura Piovano con l'indirizzo **PEC** presso marialaura.piovano@cert.regione.piemonte.it;
- **REGIONE PUGLIA**, 80017210727 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, c.f. 80002870923, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **REGIONE SICILIANA**, c.f. 80012000826, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ALLA SALUTE**, c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore *pro tempore*;
- **REGIONE TOSCANA**, c.f. 01386030488, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Fidanza con domicilio digitale presso

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

rel. 0/1/205430 – Fax 0/1/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

l'indirizzo PEC <u>sergiofidanza@ordineavvocatiroma.org</u> e dall'avv. Angelo Gigliola con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC angelogigliola@ordineavvocatiroma.org;

- **REGIONE UMBRIA**, c.f. 80000130544, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, c.f. 80002270074, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **REGIONE VENETO**, c.f. 80007580279, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Zampieri con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC cristina.zampieri@venezia.pecavvocati.it, dall'avv. Chiara Drago con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC chiara.drago@venezia.pecavvocati.it, dall'avv. Antonella Cusin con domicilio digitale presso l'indirizzo **PEC** antonella.cusin@venezia.pecavvocati.it, dall'avv. Bianca Peagno con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC bianca.peagno@venezia.pecavvocati.it, dall'avv. Tito Munari con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC tito.munari@venezia.pecavvocati.it, dall'avv. Francesco Zanlucchi con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC francesco.zanlucchi@venezia.pecavvocati.it, dall'avv. Luisa Londei con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC luisa.londei@venezia.pecavvocati.it e dall'avv. Giacomo Quarneti con domicilio digitale presso l'indirizzo **PEC** giacomo.quarneti@venezia.pecavvocati.it;
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, c.f. 00337460224, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, c.f. 00390090215, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Alexandra Raiolo con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC <u>alexandra.raiolo@pec.prov.bz.it</u>, dall'avv. Patrizia Pignatta con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC <u>patrizia.pignatta@pec.prov.bz.it</u>, dall'avv. Elisa Rodano con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC elisa.rodano@pec.prov.bz.it e dall'avv. Angelika Pernstich con

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

domicilio digitale presso l'indirizzo PEC angelika.pernstich@pec.prov.bz.it;

E NEI CONFRONTI DI

- **COOK ITALIA s.r.l.**, P.IVA 00847380961 in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

CONTROINTERESSATA

- CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI – Federazione Nazionale tra le imprese operanti nel settore dei Dispositivi Medici e delle Tecnologie Biomediche, con sede a Roma in Viale Luigi Pasteur n. 10, C.F. 97123730158, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Vaiano con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC diegovaiano@ordineavvocatiroma.org

INTERVENTORE

nel ricorso R.G. n.14379/2022 pendente avanti l'intestata competenza proposto dalla *Beckman* per ottenere l'annullamento

- del Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022 con il quale è stato "certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale" ed attivato il meccanismo del payback (come previsto dal comma 9-bis dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015);
- del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022) avente ad oggetto "Adozione delle linee giuda propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018";
- dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 07 novembre 2019 in cui furono definiti i criteri di individuazione dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018 dei dispositivi medici diagnostici in vitro e le modalità procedurali di

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

individuazione del superamento dei predetti tetti di spesa (repertorio atti 182/CSR);

- per quanto occorrer possa, dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 14 settembre 2022 (repertorio 22/179/CR6/C7) e quella del 28 settembre 2022 (repertorio 22/186/SR13/C7);
- per quanto occorre possa dell'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 (repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);
- delle circolari del Ministero dell'Economia del 19 febbraio 2016 e del 21 aprile
 2016, in quanto atti presupposti;
- di tutti gli atti richiamati, come atti presupposti, dal Decreto Ministero Salute del
 6 luglio 2022 e dal Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022;

siccome illegittimi per incostituzionalità della normativa primaria di legge che i provvedimenti amministrativi impugnati vanno ad applicare, e quindi

per ottenere

in via incidentale mediante scrutinio per remissione a specifica Competenza, la declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta normativa primaria di legge, ossia:

- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 come convertito nella Legge 21/9/2022 n.
 142;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78, convertito nella Legge 6/8/2015 n. 125.

e nello specifico, con i presenti motivi aggiunti da valere anche come ricorso autonomo, per ottenere l'annullamento,

della Deliberazione 30.03.2023 n. 207 adottata dalla Giunta della Regione Basilicata, avente ad oggetto "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015";

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

- della Deliberazione n. 986 del 19.09.2019 del Direttore Generale dell'Azienda
 Ospedaliera Regionale AOR San Carlo di Potenza;
- della Deliberazione n. 616 del 19.09.2019 e della Deliberazione n. 617 del 10.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale ASP di Potenza;
- della Deliberazione n. 832 del 25.09.2019 del Direttore Generale dell'Azienda
 Sanitaria Locale ASM di Matera;
- della Deliberazione n. 592 del 13.09.2019 del Direttore Generale dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico IRCCS – CROB di Rionero in Vulture;
- di tutti gli atti richiamati come atti presupposti dai provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti, e di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti, connessi e correlati, anche non cogniti, in quanto pregiudizievoli dell'interesse della ricorrente

1) IL FATTO

1.1 Il Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n.125, all'art. 9-ter, rubricato "Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci" prevedeva al comma 1 lettera b) che "...al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso".

1.2 Il comma 557 della legge 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio di previsione

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021), sostituiva l'originario comma 8 dell'art. 9-ter con la disposizione del seguente letterale tenore: "8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio".

1.3 Rispetto all'originaria previsione del comma 8¹, a seguito della predetta sostituzione, il Decreto del Ministero della Salute non avrebbe più certificato <u>in via provvisoria</u> l'eventuale superamento del tetto della spesa a livello regionale e nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici, salvo conguaglio da certificare con decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, <u>ma avrebbe direttamente certificato il superamento del predetto tetto di spesa</u>, sulla base del fatturato realizzato da ciascuna azienda sanitaria al lordo dell'IVA, con rilevazioni da eseguire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con la novità dell'obbligo di indicare <u>in modo separato</u> nella fatturazione elettronica, anche per i contratti in corso, <u>il costo del bene</u> e <u>il costo del servizio</u>.

1.4 Con Decreto del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), il Ministero della Salute

¹ 8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

certificava il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nei seguenti termini "... Art.1 1.Il presente decreto è finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 – Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico. 2. La quantificazione del superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici è indicata, per ciascun anno, nelle tabelle di cui agli allegati A, B, C e D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. Art. 2 Su proposta del Ministero della Salute, con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, vengono definite le modalità procedurali del ripiano a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

1.5 Le tabelle indicate all'articolo 1 del predetto Decreto Ministeriale, specificavano i tetti regionali di spesa destinati all'acquisto dei dispositivi medici (pari al 4,4% del Fondo Sanitario Nazionale), nonché l'ammontare dello scostamento per ogni anno rispetto al tetto, e determinavano quanta parte di detto scostamento (il 40% per l'anno 2015, il 45% per l'anno 2016, il 50% per l'anno 2017 ed il 50% per l'anno 2018) fosse a carico dei fornitori, e ciò per ogni regione e per ogni anno.

1.6 In dette tabelle il ripiano a carico dei fornitori era indicato in € 416.274.918 per l'anno 2015, in € 473.793.126 per l'anno 2016, in € 552.550.000 per l'anno 2107 ed in € 643.322.535 per l'anno 2018, per un totale di € 2.085.941.900 (oltre due miliardi di euro)

1.7 Il sistema raffigurato dal quadro normativo come sopra delineato, per poter entrare in

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

funzione, necessitava di ulteriori specificazioni, ossia di una disciplina delle attività di competenza delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, Enti territoriali in possesso dei dati (reali) necessari ad individuare gli operatori economici tenuti al concorso nel ripiano dell'ammontare del superamento dei tetti di spesa, nonché l'esatta misura del concorso di ogni operatore..

1.8 Tanto che, con la Legge 21 settembre n. 142 di conversione del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cd. "Decreto Aiuti-bis"), entrata il vigore il <u>22 settembre 2022,</u> a mezzo dell'art.18, rubricato non a caso "Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispostivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici", si introduceva nell'art. 9-ter del richiamato D.L. 78/2015, il <u>comma 9-bis</u> del tenore riprodotto nella nota a piè pagina².

1.9 Ai predetti Enti pubblici territoriali era assegnato il compito di definire, con provvedimento da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto del Ministero della Salute del 06 luglio 2022, ossia entro il 14 dicembre 2022, <u>l'elenco delle aziende</u> fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione

² "1. All'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e <u>delle province autonome</u> entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le regionali conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari....»

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, ed era altresì

stabilito che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sempre il Ministero della Salute

avrebbe emanato, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome

altro decreto per l'adozione delle linee guida che gli Enti pubblici territoriali avrebbero

dovuto osservare nell'adozione dei provvedimenti di cui si è detto (di indicazione degli

operatori economici tenuti al payback).

1.10 In data 14 settembre 2022, con atto protocollo 22/179/CR6/C7, la Conferenza delle

Regioni e delle Provincie Autonome, cui era richiesta l'intesa sullo schema del Decreto

Ministeriale per l'adozione della Linee Guida, condizionava l'intesa sullo schema del

decreto proposta dal Ministero, all'accettazione di alcune integrazioni, e successivamente,

con atto protocollo 22/186/SR13/C7 del 28.09.2022 nuovamente subordinava l'intesa

sull'ultima stesura del Decreto Ministeriale, all'assunzione da parte del Governo, dei

seguenti impegni: "...1) individuare il più celermente possibile – e comunque entro la

definizione del payback per l'anno 2019 – un ente centrale o ufficio ministeriale che, alla

stregua di quanto avviene da parte di Aifa per il payback farmaceutico, certifichi per

Regione gli importi dovuti a tutela dell'intero percorso di riscossione per ridurre il

possibile contenzioso; 2) aprire un tavolo di confronto con il ministero dell'Economia

per definire criteri comuni di valutazione dei rischi e per la gestione dell'eventuale

contenzioso; 3) adottare i provvedimenti e le modifiche normative necessarie, attraverso

la costituzione di uno specifico tavolo di lavoro inter-istituzionale, per addivenire in

tempi rapidi a definire una modalità analoga di ripiano del payback sia farmaceutico che

dei dispositivi medici determinata sulla base dell'ammontare del superamento dei tetti

nazionali e regionali della spesa farmaceutica e della spesa per l'acquisizione di

dispositivi medici allo scopo di assicurare l'appropriatezza nell'assegnazione delle

risorse disponibili in rapporto alla maggior spesa sostenuta, da applicarsi a partire dalle

annualità di payback non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome.".

1.11 Con Decreto del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022) il Ministero

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

della Sanità, riferendo di avere "...Acquisita l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome del 14 settembre 2022" ed "Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022", adottava le linee guida di cui si è detto, strumento propedeutico all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in calce riportate ³

_

³ Art. 1 (Finalità) 1. Con il presente decreto sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali previsti dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con i quali sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Art. 2 (Disposizioni generali) 1. Ciascuna regione e provincia autonoma pone l'eventuale superamento del rispettivo tetto di spesa, come certificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento per l'anno 2015, al 45 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 50 per cento per l'anno 2018. 2. Ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di <u>dispositivi medici</u> a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale. Art. 3 (Attività attribuite agli enti dei Servizi sanitari regionali e delle province autonome) 1. In caso di superamento del tetto di spesa regionale o di una provincia autonoma, ai fini della determinazione del fatturato di ciascuna azienda fornitrice, gli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale procedono alla ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell'anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce «BA0210». 2. I medesimi enti di cui al comma 1, conseguentemente, calcolano il fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell'IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce «BA0210 - <u>Dispositivi medici</u>» del modello CE consuntivo dell'anno di riferimento. 3. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali, i commissari straordinari aziendali ovvero i commissari liquidatori, ove operanti, degli enti di cui al comma 1, con propria deliberazione, qualora gli enti non vi abbiano ancora provveduto, effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2; la deliberazione è quindi trasmessa contestualmente alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza. Art. 4 (Attività attribuite alle regioni ed alle province autonome)1. A seguito di quanto previsto nell'art. 3, le regioni e le province autonome interessate verificano la coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all'art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento. 2. Al termine della verifica di cui al comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome, o il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per le regioni commissariate, con proprio decreto individuano l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'art. 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale n. 216. 3. Con il medesimo decreto regionale o provinciale di cui al comma 2, sono individuate le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto di cui al comma 2 sul proprio sito istituzionale regionale o provinciale.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

1.12 Con la Deliberazione 30.03.2023 n. 207, la Giunta Regionale della Basilicata:

(i) ha visto le Deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario

regionale, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni

2015-2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici;

(ii) ha considerato che l'addo adottato si configura come atto totalmente vincolato

rispetto ai parametri in astratto prefissati dalla legge, in considerazione del

contenuto del decreto ministeriale di quantificazione che individua somme

predefinite di payback da recuperare da parte della Regione Basilicata,

ritenendo che perciò non fosse necessario rendere le predette aziende fornitrici

destinatarie dell'avviso di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990,

anche sulla scorta del parere reso in tal senso dall'Avvocatura Regionale;

(iii) ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medi soggette al

ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 della

Delibera, e l'elenco riepilogo costituente l'allegato 5, da cui risultano gli

importi dovuti per il predetto titolo;

(iv) ha dato atto che le somme dovute dalle aziende fornitrici non sono state

incassate dalla Regione Basilicata;

(v) ha stabilito che ogni azienda fornitrice dovrà versare l'importo dovuto entro il

30.04.2023, mediante bonifico bancario in favore delle Regione Basilicata;

(vi) ha dato atto che nell'ipotesi di mancato pagamento nel predetto termine, la

Regione Basilicata perseguirà il recupero delle somme con tutte le modalità

consentite dalla normativa.

1.13 Dall'esame degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla Delibera della Giunta della Regione

Basilicata n. 207 del 30.03.2023 oggetto di impugnazione, la Beckman ha appreso di

essere stata inserita nell'elenco delle aziende che hanno fornito dispositivi medici in

favore delle Aziende del Servizio Sanitario di detta Regione debitrici, tenute a partecipare

al ripiano del superamento dei tetti di spesa annuali, elenco che contiene la sola

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

indicazione del fatturato annuo realizzato dalla stessa nel periodo 2015-2018, fatturato

pari per l'anno 2015 ad € 1.508.692,67 (€ 107.497,93 riferibili alla fornitura di

Dispositivi Medici Impiantabili Attivi - BA0230, ed € 1.401.131,74 alla fornitura di

Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro – BA2040), per l'anno 2016 ad € 1.449.359,82

(riferibili alla fornitura di Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro – BA2040), per l'anno

2017 ad € 1.546.939,88 (€ 3.729,68 riferibili alla fornitura di Dispositivi Medici –

BA0220, ed € 1.543.210,20 alla fornitura di Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro -

BA2040), e per l'anno 2018 ad € 3.958.159,75 (€ 2.297.458,59 riferibili alla fornitura di

Dispositivi Medici - BA0220, ed € 1.660.701,16 alla fornitura di Dispositivi Medico

Diagnostici In Vitro – BA2040), e quindi un fatturato complessivo per gli anni 2015-2018

pari ad <u>€ 8.463.152,12</u>.

1.14 Da un agevole accesso al sito internet del Ministero della Salute, si apprende che le

Direttive Comunitarie e le norme legislative italiane che le hanno recepite, disciplinano,

separatamente, tre categorie di dispositivi medici, ossia (i) i dispositivi medici

impiantabili attivi (Direttiva 90/385/CEE → D.lgs. 14 dicembre 1992 n. 597), (ii) i

dispostivi medici (in genere) (Direttiva 93/42/CEE → D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46) e

(iii) i dispositivi diagnostici in vitro (Direttiva 98/79/CE → D.lgs. 08 settembre 2000 n.

332).

1.15 In base alla definizione rinvenibile nel D.lgs. n. 46/1997, che riguarda la generalità

dei dispositivi, diversi da quelli che hanno una regolamentazione specifica, è "...a)

dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro

prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico

impiegato per il loro corretto funzionamento, la cui azione principale voluta nel o sul

corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante

processo metabolico, ma la cui funzione può essere assistita da questi mezzi, e destinato

dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di: 1) diagnosi, prevenzione,

controllo, terapia o attenuazione di una malattia;2) diagnosi, controllo, terapia,

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

attenuazione o compensazione di un trauma o di un handicap; 3) studio, sostituzione o

modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; 4) intervento sul concepimento...".

1.16 Rientrano in detta ampia fattispecie, come detto, anche i dispositivi medici che

hanno una differente e specifica finalità, quali quelli destinati all'esecuzione della

diagnostica in vitro, che sono definiti dal D.lgs. 08 settembre 2000 n. 332, art. 1, come

"... b) dispositivo medico-diagnostico in vitro: qualsiasi dispositivo medico composto da

un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da

un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da

solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per

l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati,

unicamente o principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno stato fisiologico o

patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni che consentono la

determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o

che consentono il controllo delle misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono

considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si intendono per contenitori di

campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no, specificamente destinati dai fabbricanti a

ricevere direttamente il campione proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di

un esame diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono

dispositivi medico-diagnostici in vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano

specificamente destinati dal fabbricante ad esami diagnostici in vitro".

1.17 La classificazione di dispositivo medico-diagnostico in vitro, è estesa dall'art. 1 del

richiamato D.lgs. 332/2000 anche agli accessori definiti "...prodotto che, pur non

essendo un dispositivo medico-diagnostico in vitro, è destinato in modo specifico dal suo

fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione

conformemente alla sua destinazione; ai fini della presente definizione, i dispositivi di

tipo invasivo destinati a prelevare campioni e i dispositivi posti in diretto contatto con il

corpo umano per ottenere un campione, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997,

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

n. 46, e successive modificazioni...".

1.18 I provvedimenti impugnati con il ricorso principale, di cui quelli oggi impugnati con

i presenti motivi aggiunti di ricorso costituiscono attuazione, e come tali da quelli

ripetono medesimi vizi di legittimità a cui se ne aggiungono di ulteriori che nel prosieguo

saranno trattati, interessa la commercializzazione di tutti i dispositivi medici, che sono

beni e strumenti eterogenei, la cui fornitura talvolta si sostanzia nella consegna di un bene

che viene subito consumato nell'utilizzo, talaltra nella consegna di uno strumento

soggetto ad utilizzo reiterato (per cui viene corrisposto un canone di locazione), talaltra

ancora nella prestazione di un servizio cui fa fronte un corrispettivo destinato pro quota

indivisa a remunerare sia la fornitura del bene immediatamente consumato, sia la

concessione in reiterato uso di uno specifico strumento diagnostico, sia la prestazione del

servizio di assistenza, sia, talvolta, l'esecuzione di opere di adeguamento edile ed

impiantistico necessarie per l'installazione della strumentazione.

1.19 La Beckman, operatore del settore della sola diagnostica in vitro, ha interesse a far

valere i vizi di legittimità che affliggono gli atti impugnati con il ricorso principale e la

normativa primaria di cui costituiscono attuazione, riproponendoli in questa sede stante

anche la valenza di ricorso autonomo che rivestono i presenti motivi aggiunti, ma ha

anche interesse a far valere i vizi di legittimità derivata ed anche propria rinvenibili nella

Delibera della Giunta della Regione Basilicata n. 207 del 30.03.2023, e nelle

Deliberazioni delle Aziende del Servizio Sanitario della predetta Regione in esso

richiamate, così come in tutti gli atti presupposti, connessi, correlati e conseguenti non

cogniti, comunque lesivi.

2) MOTIVI IN DIRITTO

2.1) Vizio di legittimità del Decreto legge 19/6/2015 n. 78, convertito in Legge 6/8/2015

n. 125, del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 convertito in Legge 21/9/2022 n. 142, del

Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), del Decreto

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022), per

violazione 3 e 53 della Costituzione.

2.1.1 I provvedimenti di natura amministrativa impugnati con il ricorso principale,

mirano ad ottenere dagli operatori del mercato dei dispositivi medici, tra cui come detto la

ricorrente, il pagamento di una somma rapportata in percentuale fissa, al fatturato

realizzato (compresa IVA) per le forniture eseguite in favore della Aziende del Servizio

Sanitario Nazionale negli anni 2015-2018, ed assumono a tutti gli effetti natura tributaria

e segnatamente di imposta [definita come "...prestazione coattiva dovuta dal soggetto

passivo senza alcuna relazione specifica con una particolare attività dell'ente pubblico, e

tantomeno a favore del soggetto stesso il quale è obbligato ad adempiere quella

prestazione quando egli si trovi in un dato rapporto (fissato dalla legge) con il

presupposto di fatto legislativamente stabilito..." (Gian Antonio Micheli "Corso di

Diritto Tributario" Ed. UTET, Ed. 1979, pag. 18)].

2.1.2 All'operatore economico che ha fornito dispositivi medici viene infatti imposto

coattivamente di concorrere alle spese della collettività organizzata, con il pagamento di

una somma rapportata ad un fatturato realizzato (compresa IVA) che non è nella

fattispecie, per le ragioni di seguito specificate, indice di capacità contributiva.

2.1.3 Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a

criteri di progressività", ma nella fattispecie, gli atti impugnati e le norme primarie di cui

costituiscono attuazione, violano il principio della capacità contributiva, e con esso l'art.

53 sopra richiamato, perché nel determinare l'entità dell'importo da pagare (payback), gli

atti e le norme in questione non fanno in alcun modo riferimento all'utile conseguito

dall'operatore economico bensì ad un fatturato che per plurime ragioni non costituisce

indice rivelatore di capacità contributiva, prima tra tutte quella di non considerare i costi

che ogni operatore sostiene per erogare la prestazione che quel fatturato realizza.

2.1.4 Si considerino al riguardo i molteplici elementi che nel caso di specie consentono di

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

ritenere errata l'equazione < fatturato = capacità contributiva>:

l'operatore nella maggior parte dei casi ha eseguito la fornitura che ha generato il

fatturato, all'esito di una gara d'appalto aggiudicata per un prezzo inferiore a

quello della base d'asta, che l'Amministrazione riteneva prezzo adeguato a

remunerare convenientemente la prestazione dall'aggiudicatario sulla base del

prezzo di precedenti aggiudicazioni, ovvero a seguito di una ricerca di mercato;

il quadro normativo non considera che, con specifico riferimento alla fornitura di

dispositivi medico diagnostici in vitro, la remunerazione sovente interviene sulla

base di un "prezzo a test" (poniamo a titolo ipotetico € 3,00 per ogni test volto ad

accertare la percentuale di colesterolo presente nel sangue), determinato

dall'aggiudicatario tenendo conto (i) del costo del reagente, (ii) del costo dei

consumabili, (iii) del costo della locazione dell'analizzatore, (iv) del costo

dell'assistenza tecnica, (v) degli oneri di sicurezza indicati dalla Stazione

Appaltante e di quelli propri dell'aggiudicatario (incomprimibili), (vi) dei costi di

adeguamento edile ed impiantistico sostenuti per l'installazione della

strumentazione, onde considerare il fatturato indice di capacità contributiva

risulta profondamente errato;

il quadro normativo, parametrando l'ammontare del payback di ogni operatore

economico al fatturato realizzato nel corso dell'anno, omette di considerare che

nell'ambito dei dispositivi medici, la fornitura ha ad oggetto beni consumabili,

suscettibili di un solo utilizzo, beni il cui utilizzo è reiterato e si protrae per tutta

la durata dell'appalto, e servizi (si pensi al trasporto dei campioni biologici), e tali

differenti fattori non assumono alcun rilievo nonostante il comma 8 dell'art. 9-ter

del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015

n.125 attualmente vigente, differenzi la fatturazione del costo del bene da quello

del costo del servizio;

il quadro normativo non considera che nell'aggiudicazione dei pubblici appalti di

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

fornitura di dispostivi medici, l'operatore che intenda conseguire l'affidamento, talvolta pratica un ribasso considerevole rispetto alla base d'asta, tale da configurare l'offerta come "anomala", con conseguente avvio di un procedimento volto alla verifica dell'anomalia in termini di sostenibilità economica della prestazione da erogare, procedimento in cui l'operatore deve dimostrare che una convenienza, seppur ridotta, comunque permanga, con ulteriore dimostrazione della correttezza dell'affermazione per cui il fatturato realizzato non rappresenta utile/reddito e quindi indice di capacità contributiva.

2.1.5 Quanto predetto, costituisce idoneo substrato che supporta la censura di violazione da parte della normativa primaria, ed in via derivata da parte dei provvedimenti amministrativi di attuazione, del principio di uguaglianza affermato dall'art. 3 della Carta Costituzionale, perché è evidentissimo che non tutti i fornitori di dispositivi medici realizzano il medesimo utile, e soprattutto giammai il fatturato conseguito da ognuno è indice della medesima capacità contributiva.

2.1.6 Come riferito in precedenza, la categoria dei dispositivi medici è vastissima tanto che la Classificazione Nazionale come modificata da DM 10.11.2021, contempla ben 22 categorie⁴, e ferma restando una disparità di trattamento tra gli operatori del mercato dei

_

⁴ A) DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA, B) DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA. C) DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, D) DISINFETTANTI, ANTISETTICI, AGENTI STERILIZZANTI E DETERGENTI DI DISPOSITIVI MEDICI, F) DISPOSITIVI PER DIALISI, G) DISPOSITIVI PER APPARATO GASTRO-INTESTINALE, H) DISPOSITIVI DA SUTURA, J) DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI, K) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA, L) STRUMENTARIO CHIRURGICO RIUTILIZZABILE, M) DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE, N) DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE, P) DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E MEZZI PER OSTEOSINTESI, Q) DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA, R) DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA, S) DISPOSITIVI PER STERILIZZAZIONE (ESCLUSI DM CAT. D - Z), T) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL PAZIENTE E AUSILI PER INCONTINENZA (ESCLUSI I DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE DPI), U) DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE, V) DISPOSITIVI VARI, W) DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D.Lgs. 332/2000), Y) DISPOSITIVI PER PERSONE CON DISABILITA' NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE, Z) APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

dispostivi medici rispetto a quelli operanti in altri settori industriali, che pur intrattengono

rapporti di fornitura con le Aziende Sanitarie del Servizio nazionale senza essere

assoggettate a payback, un ulteriore disparità sorge tra gli operatori del settore dei

dispostivi medici proprio in relazione e conseguenza della grande differenza di costi

sostenuti e di utili conseguiti in ragione di quanto indicato al precedente punto 2.1.4..

2.1.7 Il payback riguardante il superamento dei tetti di spesa nazionali e regionali fissati

per l'acquisto dei dispostivi medici, per come disciplinato dai provvedimenti impugnati, e

dalle norme primarie di cui si è più volte detto, andrà ad incidere in modo

considerevolmente differente tra gli operatori di quel mercato, e tra questi e gli operatori

di altri settori industriali, con un intollerabile violazione del precetto costituzionale anche

da ultimo richiamato.

2.1.8 Sempre con riferimento ed a supporto della dedotta illegittimità costituzionale della

normativa primaria quivi esaminata, in connessione con la dedotta natura di imposta che

riveste la pretesa patrimoniale vantata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento

e Bolzano, va evidenziato come la norma tributaria, in ossequio ai principi generali

dell'ordinamento, non può avere effetto retroattivo. (art.53 della Costituzione), principio

ribadito dall'art. 3 del D.L. 212/2000 (cd. statuto dei contribuenti), il quale dispone che -

escluse le ipotesi di norme interpretative autentiche – le disposizioni tributarie non hanno

effetto retroattivo ("Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni

tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche

introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso

alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.").

2.1.9 I tributi quindi si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello

in corso al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono e la ratio di

tale disciplina è da ricercarsi nella necessità di garantire la preventiva ed effettiva

informazione del contribuente, e tutelare l'affidamento di questi sulla applicazione del

regime tributario vigente al momento del sorgere della obbligazione tributaria.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

2.1.10 Per effetto del richiamato art. 3 del D.L. 212/2000, che ha codificato nella materia

fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle

Disposizioni sulla Legge in Generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle

medesime salvo che il contrario sia espressamente previsto (Cass. Civ. Sez. Trib. 9

dicembre 2009, n. 25722, Cass. Civ. Sez. Trib. 27 febbraio 2018, n. 8940)

2.2) Vizio di legittimità del Decreto legge 19/6/2015 n. 78, convertito in Legge 6/8/2015

n. 125, del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 convertito in Legge 21/9/2022 n. 142, del

Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), del Decreto

Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022), per

violazione 3 e 23 della Costituzione sotto differente profilo.

2.2.1 Quante volte Codesta Ecc.ma Competenza non ritenesse il pagamento richiesto

all'operatore rivestire natura di "imposta", le disparità di trattamento di cui si è in

precedenza detto permarrebbero nella loro essenza e consistenza, con l'ulteriore evidenza

della violazione dell'art, 23 della Costituzione in forza del quale "Nessuna prestazione

personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.".

2.2.2 E' indiscutibile che la prestazione imposta dalle censurate norme e provvedimenti

agli operatori del mercato dei dispositivi medici, abbia natura patrimoniale, ma è

altrettanto evidente che non definiscano in modo adeguato né l'oggetto né i criteri per

l'applicazione della disciplina.

2.2.3 Quanto all'oggetto, non è dato comprendere se saranno soggetti a restituzione i

corrispettivi conseguiti per la fornitura di dispositivi soggetti ad un reiterato utilizzo

pluriennale, mentre era onere del legislatore, nel rispetto del principio di "clare loqui",

secondo cui il linguaggio legislativo e, a seguire, quello della P.A. nei regolamenti e nei

provvedimenti deve, secondo una basilare regola di correttezza nei contatti sociali

qualificati, essere commisurato, appropriato e intellegibile.

2.2.4 Per come scritta, la norma non prevede alcuna distinzione tra dispositivi medici

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

monouso e dispositivi medici ad uso reiterato e/o pluriennale, mentre, quanto ai criteri di

applicazione, non viene in alcun modo specificato se le fatture emesse dall'operatore per

l'erogazione di un servizio connesso all'utilizzo del dispositivo diagnostico oggetto di

reiterato utilizzo pluriennale (ad esempio il servizio di manutenzione) debbano essere

escluse o incluse nel calcolo dell'ammontare della prestazione patrimoniale restitutoria.

2.2.5 Non va poi sottaciuto come la norma censurata costituisca patente violazione del

principio dell'affidamento.

2.2.6 La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 108/2016 (Giudizio di legittimità

costituzionale in via incidentale) ha affermato che il principio dell'affidamento, benché

non espressamente menzionato in Costituzione, trova tutela all'interno di tale precetto

tutte le volte in cui la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le

parti come consensualmente stipulato: non è, pertanto, consentito che la fonte normativa

sopravvenuta incida irragionevolmente su un diritto acquisito attraverso un contratto

regolarmente stipulato secondo la disciplina al momento vigente.

2.2.7. In definitiva, sintetizza la Corte Costituzionale nella sentenza richiamata, la

questione da dirimere consiste nel verificare se la certezza del diritto, correlata alle

esigenze di stabilità, di sicurezza e definitività dei rapporti giuridici nascenti dal contratto,

sia comprimibile da un dato normativo successivo ispirato alle eccezionali esigenze di

contenimento della spesa.

2.2.8 Nel caso in esame, l'inserzione di una clausola di legge nel tessuto normativo e

contrattuale già consolidato stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che

caratterizzano in maniera pregnante il contratto, e sul punto la sentenza afferma che "...a)

l'incidenza retroattiva sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione

risulta determinante – per la parte privata – il fattore della retribuzione, in concreto

azzerato dalla norma sopravveniente; b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici,

considerato l'affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura

corrispettiva; c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

contratto, in relazione ai quali si evidenzia la asimmetria tra il permanere immutato degli

obblighi di servizio e l'affievolimento del diritto alla retribuzione delle mansioni

superiori...", ritenendosi rilevante l'elemento temporale che ha caratterizzato la

scansione cronologica intercorrente tra la stipula del contratto e il mutamento normativo.

2.3) Vizio di legittimità del Decreto legge 19/6/2015 n. 78, convertito in Legge 6/8/2015

n. 125, del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 convertito in Legge 21/9/2022 n. 142, del

Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), del Decreto

Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022), per

violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità desumibile dall'art. 97 della

Costituzione che nella fattispecie integrano anche violazione degli articoli 41 e 42 della

Carta.

2.3.1 Nel diritto costituzionale il principio di proporzionalità è sinonimo di

ragionevolezza e riguarda un giudizio astratto concernete il rapporto mezzo-fine

perseguito dal Legislatore nel suo tendenzialmente insindacabile potere politico.

2.3.2 Nel caso di specie la normativa sul payback che attiene il superamento dei tetti di

spesa stabiliti per i Dispositivi medici, impone di fatto una limitazione, per di più

retroattiva, non preliminarmente valutabile e foriera di pesantissime conseguenze

patrimoniali, all'attività di impresa degli operatori economici di questo specifico settore

industriale; è agevole considerare la portata di detta censura se si considera che qualora

l'operatore economico fosse stato a conoscenza del tetto di spesa fissato dal Ministero

della Salute per una determinata Regione, ben avrebbe potuto non presentare offerte per

aggiudicarsi pubbliche commesse di fornitura di dispostivi medici, per evitare il rischio di

dover poi restituire una parte di quanto percepito a titolo di corrispettivo, in misura tale da

rendere la fornitura non economicamente profittevole.

2.3.3 La violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza da parte della norma

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

primaria e dei provvedimenti di attuazione, è di agevole apprezzamento anche

considerando che se i tetti di spesa sono superati per un ammontare così rilevante, ciò è

dovuto al fatto che l'amministrazione ha completamente perso il contatto con la realtà

rappresentata dalle esigenze di diagnosi e cura della collettività degli utenti del Servizio

sanitario nazionale, con un preoccupante disallineamento tra fabbisogno reale e

fabbisogno stimato, frutto di errori prospettici che non possono essere posti a carico

dell'operatore economico, per di più sulla base di un parimenti errata stima della utilità

che dal superamento del tetto di spesa l'operatore economico abbia conseguito

2.4) Vizio di legittimità del Decreto legge 19/6/2015 n. 78, convertito in Legge 6/8/2015

n. 125, del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 convertito in Legge 21/9/2022 n. 142, del

Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), del Decreto

Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022), per contrasto

con l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti

dell'Uomo e con gli articoli 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione

Europea.

2.4.1 L'articolo 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti

dell'Uomo afferma che "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi

beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di una utilità

pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto

internazionale", principio che tutela la proprietà privata da sproporzionate ingerenze da

parte dell'autorità pubblica; nella fattispecie che qui interessa la sproporzione appare

evidente per le ragioni in precedenza indicate, perché si addossa agli operatori economici

del settore dei dispositivi medici un deficit della finanza pubblica che non è in alcun

modo agli stessi imputabile, con una evidente incoerenza di fondo, che parte dall'erroneo

presupposto che da quel deficit gli operatori in questione abbiano tratto un'utilità

economica tale da giustificare la prestazione restitutoria.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel. 071/205430 - Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

2.4.2 L'articolo 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, rubricato

"Libertà d'impresa" afferma che "E' riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al

diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, mentre l'articolo 52, rubricato

"Portata dei diritti garantiti" al primo comma afferma che "1. Eventuali limitazioni

all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere

previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel

rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo

laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale

riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui".

2.4.3 Per le ragioni in precedenza esposte, appare evidente ai deducenti difensori che la

normativa oggetto di censura, ed in via derivata i provvedimenti amministrativi emanati

per consentirne l'applicazione, costituiscano violazione anche delle disposizioni

sovraordinate richiamate nel presente motivo di ricorso.

2.5) Vizio di legittimità del Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il

15/9/2022) e del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26

ottobre 2022), nonché degli ulteriori atti impugnati, per violazione dell'art. 97 della

Costituzione. Eccesso di Potere per difetto di istruttoria.

2.5.1 I sottoscritti difensori sono consapevoli della giurisprudenza amministrativa

formatasi in tema di retroattività della previsione dei tetti delle spese sanitarie, ma non

possono esimersi dal rilevare che la predetta giurisprudenza circoscrive detta legittimità

nell'ambito della prevedibilità che della misura di tali tetti di spesa, prevedibilità che non

può all'evidenza ricorrere nell'ipotesi in cui gli stessi siano fissati per la prima volta con

un provvedimento amministrativo che vede la luce nell'anno 2022.

2.5.2 L'Adunanza Plenaria 3/2012 del Consiglio di Stato, affrontando il tema della

retroattività di tetti di spesa fissati dalle Regioni per le cliniche private convenzionate con

il SSN, indica le regole che l'Amministrazione deve seguire "...affinché l'esercizio, con

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

effetto ex tunc, del potere di programmazione si svolga in guisa da bilanciare l'esigenza

del contenimento della spesa con la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie

adeguate e, soprattutto, con l'interesse degli operatori privati ad agire con un logica

imprenditoriale sulla base di un quadro, nei limiti del possibile, certo e chiaro circa le

prestazioni remunerabili e le regole applicabili (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n.

5632). La tutela delle legittime aspettative degli operatori privati, in coerenza con il

fondamentale principio di certezza dei rapporti giuridici, riposa, in primo luogo, sulla

valorizzazione dell'affidamento degli operatori economici, sottolineato dalla decisione

n.8/2006 di questa Adunanza, sull'ultrattività dei tetti già fissati per l'anno

precedente....Inoltre, la considerazione dell'interesse dell'operatore sanitario a non

patire oltre misura la lesione della propria sfera economica anche con riguardo alle

prestazioni già erogate fa sì che la latitudine della discrezionalità che compete alla

regione in sede di programmazione conosca un ridimensionamento tanto maggiore

quanto maggiore sia il ritardo nella fissazione dei tetti. Occorre infatti evitare che il

taglio tardivamente effettuato possa ripercuotersi sulle prestazioni già erogate dalle

strutture nella ragionevole aspettativa dell'ultrattività della disciplina fissata per l'anno

precedente, con le decurtazioni imposte dalle norme finanziarie (Cons. Stato, sez. III,

decisione n. 1289/2012)...".

2.5.3 Nella richiamata pronuncia, coeva ad altra del medesimo contenuto (la n. 4/2012),

l'Adunanza Plenaria sostiene la necessità dell'adozione da parte dell'Amministrazione di

atti di programmazione anche provvisoria onde sia consentito "...all'operatore di porre in

essere scelte consapevoli sulla base di previsioni attendibili ancorché suscettibili di

limitate correzioni. Viene, in tal guisa, soddisfatta l'esigenza degli operatori di

programmare la loro attività, ancor prima dell'approvazione dell'atto definitivo, sulla

base di tutti gli elementi conoscibili già nella fase iniziale dell'esercizio di

riferimento...".

2.5.4 Nel caso di specie la determinazione di tetti di spesa regionali per 'acquisto di

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Dispositivi medici intervenuta a distanza di 7 anni dall'erogazione delle prestazioni che

quei tetti vanno ad impattare, costituisce attività all'evidenza illegittima perché troppo

grande è il ritardo e l'operatore economico non è stato mai posto nella condizione di

prevedere a quanto il tetto potesse realmente ammontare.

2.6) Vizio di legittimità del Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il

15/9/2022) e del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26

ottobre 2022), nonché degli ulteriori atti impugnati, per violazione dell'art. 97 della

Costituzione.. Eccesso di Potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo.

2.6.1 Come riferito nella parte del ricorso destinata all'illustrazione del fatto, i

provvedimenti di attuazione della normativa primaria, nell'anno 2022 hanno determinato

retroattivamente i tetti di spesa per gli acquisti di dispositivi medici eseguiti dalla Aziende

del Servizio Sanitario Regionale, determinandoli in misura pari al 4,4% del fondo

sanitario nazionale destinato ad ogni regione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, senza

differenziare tra regione e regione, come invece richiedeva la legge, e senza scorporare

dall'importo costituente il tetto, quelle spese sostenute dalle predette Aziende per

conseguire i servizi connessi all'utilizzo dei Dispositivi medici, con ciò incorrendo nel

vizio di legittimità sopra indicato.

2.6.2 Ignoti sono allo stato i criteri di calcolo utilizzati per pervenire al predetto risultato,

donde la necessità che Codesto Ecc.mo Tribunale chieda all'Amministrazione la

produzione in giudizio la documentazione utilizzata per il calcolo del tetto di spesa e per

determinare nella misura rinvenibile nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della

Salute del 06 luglio 2022, il superamento del tetto.

2.7) Vizio di legittimità del Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il

15/9/2022) e del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26

ottobre 2022), nonché degli ulteriori atti impugnati, per violazione dell'art. 97 della

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 — Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Costituzione. Eccesso di Potere per difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo. Difetto di

Motivazione.

2.7.1 I provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche per un assoluto difetto di

trasparenza dell'azione amministrativa, atteso che il Ministero della Salute non ha

corredato gli atti impugnati di documenti istruttori in grado di rappresentare il

procedimento logico che ha condotto all'indicazione dei tetti di spesa, rendendo possibile

solo una generica contestazione degli stessi, vizio quello sopra denunciato, che si traduce

in nullità dell'atto amministrativo per difetto di motivazione.

2.8) Vizio di legittimità del Decreto Ministero Salute del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il

15/9/2022) e del Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26

ottobre 2022), nonché degli ulteriori atti impugnati, per violazione dell'art. 97 della

Costituzione. Eccesso di Potere. Violazione dell'art. 106 del D.lgs.50/2016.

2.8.1 La disciplina della revisione prezzi per gli appalti pubblici è contenuta nell'art. 106,

comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, in base al quale le modifiche ai

contratti di appalto sono ammissibili solo laddove previste nei documenti di gara in

clausole chiare, precise e inequivocabili.

2.8.2 La richiamata disposizione, che è norma primaria dell'ordinamento giuridico, non

consente la revisione dei prezzi degli appalti pubblici se non a fronte di espresse

previsioni contenute nelle leggi delle gare, norma ulteriormente rafforzata dall'art. 29 del

D.L. 4/2022 convertito con Legge 25/2022, ove si afferma che "Fino al 31 dicembre

2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento

dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2..." vi è

l'obbligo d'inserire nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi previste

dall'art.106, comma 1, lettera a) del Codice appalti.

2.8.3 Se si considera che persino in situazioni emergenziali il Governo è intervento a più

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

riprese attraverso la decretazione d'urgenza, introducendo - mai con effetto retroattivo -

misure destinate a consentire la prosecuzione in condizioni di equilibrio dei contratti di

appalto aggiudicati e stipulati prima dell'esplosione inflattiva tuttora in corso, i

provvedimenti impugnati dovranno essere sanzionati con una declaratoria di illegittimità,

proprio perché violando anche la norma da ultimo richiamata, conducono alla modifica

unilaterale del prezzo della fornitura, di per sé vietata, ed ancor più illegittima perché

adottata con effetto retroattivo volto ad impingere rapporti negoziali conclusi da più di un

lustro.

2.9) Vizio di legittimità per violazione di legge della Delibera della Giunta della Regione

Basilicata n. 207 del 30.03.2023 e delle Deliberazioni delle Aziende del Servizio

Sanitario della predetta Regione in essa richiamate: violazione degli art. 7, 8, 10, 21

octies e 25 della legge 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento

relativo agli atti presupposti; eccesso di poter per difetto d'istruttoria; violazione degli

artt. 24 e 97 della Costituzione; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon

andamento dell'azione amministrativa, ex art. 4 del D.Lgs. 50/2016.

2.9.1 Il provvedimento con cui la Regione Basilicata annovera la Beckman tra i fornitori

tenuti a concorrere al ripiano del superamento dei tetti di spesa per acquisto di dispositivi

medici relativi agli anni 2015-2018 in ragione di un fatturato in detto periodo pari ad €

8.463.152,12, è illegittimo innanzitutto in quanto diretta emanazione degli atti

presupposti dei quali si è chiesto l'annullamento con il ricorso principale, e pertanto,

come riferito in precedenza, perché caratterizzato dagli stessi profili di illegittimità in

precedenza declinati.

2.9.2 Illegittimità da far valere nonostante il provvedimento in questione non quantifichi

la somma dovuta dalla Beckman alla Regione Basilicata, perché negli allegati si indica il

fatturato di ogni singolo operatore riferito ad ogni anno e ad ogni categoria di dispositivo

medico (BA0220 – Dispositivi medici / BA0230 – Dispositivi medici impiantabili attivi /

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

BA0240 – Dispositivi medico diagnostici in vitro) ma non quanta parte di detto fatturato

dovrà essere restituito e neppure l'algoritmo da utilizzare per determinarlo, perché

immediatamente lesivo, attribuendo alla Beckman una posizione debitoria che non le

compete proprio in ragione degli atti che della delibera impugnata costituiscono

presupposto.

2.9.3 In secondo luogo, tanto la Delibera 207/2023 oggetto del presente ricorso per

motivi aggiunti, quanto gli atti presupposti in essa richiamati, tutti oggetto di

impugnazione, sono affetti da vizi propri, tra cui quello di mancato avviso dell'avvio di

un procedimento, conclusosi con la ricognizione e ratifica dei dati indicati nelle

deliberazioni delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata, atteso che la

consistenza di quei dati, come nel prosieguo si vedrà, è stata anche frutto di

scelte/valutazioni delle predette Aziende Sanitarie regionali palesemente errate.

2.9.4 Nella fattispecie non è invocabile l'esimente dell'art. 21 octies comma II° della L.

231/1990, a mente del quale "...2. Non è annullabile il provvedimento adottato in

violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per <u>la natura</u>

vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe

potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo

non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento

qualora <u>l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non</u>

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al

secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-

bis...".

2.9.5 Come riferito in precedenza (punto 1.18) la fornitura di dispositivi medici talvolta si

sostanzia nella consegna di un bene che viene subito consumato nell'utilizzo, talaltra

nella consegna di uno strumento soggetto ad utilizzo reiterato (per cui viene corrisposto

un canone di locazione), talaltra ancora nella prestazione di un servizio cui fa fronte un

corrispettivo destinato pro quota indivisa a remunerare sia la fornitura del bene

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

immediatamente consumato, sia la concessione in reiterato uso di uno specifico strumento

diagnostico, sia la prestazione del servizio di assistenza, sia, talvolta, l'esecuzione di

opere di adeguamento edile ed impiantistico necessarie per l'installazione della

strumentazione.

2.9.6 Il Ministero della Salute, nell'anno 2019 ha emanato la circolare n. DGSISS-

0002051-P-08/02/2019 avente ad oggetto "Fatture elettroniche riguardanti i dispositivi

medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter

comma 8 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1,

comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n 145", in cui poneva in capo alle aziende

fornitrici di dispositivi medici in favore delle Aziende Sanitarie, di indicare nelle fatture

elettroniche separatamente il costo di acquisto del bene dal costo di acquisto

dell'eventuale servizio, anche nei contratti in essere, mentre nell'anno 2020 detto

Ministero, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha emanato la Circolare 0007435-

17/03/2020-DGPROGS-MDS-P con oggetto "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi

medici – Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni

previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato

dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557".

2.9.7 In questa seconda circolare veniva espressamente indicato che "I dispositivi medici

che rientrano nel tetto di spesa riguardano beni di consumo i cui costi sono rilevati alle

voci CE BA0220, BA0230 e BA0240, di cui al decreto del Ministero della Salute 24

maggio 2019...", ossia BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici, BA0230 B.1.A.3.2)

Dispositivi medici impiantabili attivi e BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici

in vitro (IVD), e per esigenze di uniformità, si specificava quali dispositivi medici

contemplati dalla Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND), rientrassero nella

prima voce CE BA0220 B.1.A.3.1), nella seconda voce CE BA0230 B.1.A.3.2) o nella

terza voce CE BA0240 B.1.A.3.3).

2.9.8 Sempre nella circolare del 2020, venivano indicate le modalità di suddivisione dei

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

dispostivi medici tra quelli "iscritti nelle voci CE" dove per CE di intende Conto

Economico, oggetto del tetto di spesa, e quelli "iscritti nelle voci di SP", dove per SP si

intende Stato Patrimoniale, non soggetti al tetto di spesa, e ciò in quanto le linee guida al

CE Ministeriale approvate con Decreto del Ministero della Salute del 24.05.2019, non

prevedono che in detto conto siano contemplati i dispositivi medici ad utilità pluriennale,

da iscrivere invece nello Stato Patrimoniale, che contempla le immobilizzazioni materiali

rientranti nel processo contabile dell'ammortamento, avvertendosi comunque la necessità

di specificare che "...In relazione alla classificazione CND non è possibile individuare

<u>delle categorie totalmente riconducibili</u> ai dispositivi medici di utilità pluriennale...".

2.9.9 Nella predetta circolare, consapevoli di tale limitazione, le Amministrazioni

Centrali indicavano come ".. <u>Tuttavia</u>..." si potesse affermare che, con riferimento ai

dispostivi diagnostici in vitro (categoria CND W), fossero da ritenere di utilità pluriennale

ad esempio i frigoriferi biologici, le cappe aspiranti, le cappe biologiche, i produttori di

ghiaccio etc., con una indicazione esemplificativa ma non esaustiva, donde l'espresso

valorizzazione della circostanza che ".. All'interno di queste categorie, pertanto, esistono

dispostivi medici che possono essere definiti come beni di consumo da rilevare nelle voci

CE, o beni strumentali da rilevare nelle voci SP per cui è necessario effettuare una

valutazione puntuale al momento dell'acquisto, anche in funzione della

regolamentazione regionale e aziendale sulla gestione dell'inventariazione delle

immobilizzazioni materiali e immateriali. In tale situazione appare ancora più evidente

come la valutazione puntuale circa la corretta contabilizzazione può essere svolta solo

internamente all'azienda e, quindi, solo in fase di emissione di ordine...".

2.9.10 Alla luce del quadro regolamentare sopra rappresentato appare evidentissimo come

la ricognizione eseguita dalle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, non abbia

natura vincolata, perché, qualora nel procedimento fosse intervenuta la partecipazione

dell'interessato (ossia della ricorrente), l'esito sarebbe stato differente, atteso che detto

esito è il risultato di un'attività complessa che parte dalla valutazione della collocazione

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

data al dispositivo oggetto dell'ordine di acquisto (voce CE e come tale rientrante nel

tetto di spesa o voce SP e come tale non rientrante), per giungere alla

ricognizione/certificazione del fatturato realizzato da ogni singolo fornitore nel corso del

quadriennio 2015-2018.

2.9.11 La Beckman doveva quindi essere avvisata dell'avvio del procedimento perché

aveva il diritto di verificare la regolarità dell'iter logico e giuridico seguito dalle Aziende

Sanitarie della Regione Veneto per la quantificazione dell'importo che poi le sarebbe

stato richiesto in payback, aveva il diritto di far valere gli errori in cui ben potrebbero

essere incorsa, come è in realtà incorse, le predette Aziende Sanitarie nella classificazione

delle prestazioni oggetto di acquisizione nel corso degli anni, e aveva parimenti diritto di

partecipare al procedimento ricognitivo di cui si è detto, presentando memorie e

documenti onde non fosse conteggiato nella quantificazione dell'importo richiesto,

quanto corrisposto dall'Amministrazione a titolo di prezzo dei servizi erogati e delle

prestazioni aventi oggetto differente rispetto a quello della dazione del dispositivo medico

nella sua corretta identificazione, come ad esempio quanto corrisposto per opere di

adeguamento edile ed impiantistico, service di trasporto di campioni biologici, assistenza

tecnica per manutenzione programmata della strumentazione diagnostica, manutenzione

straordinaria, garanzia etc..

2.9.12 Prova della correttezza e del fondamento delle predette censure può agevolmente

trarsi dalla constatazione che la Beckman commercializza in Italia dispositivi diagnostici

in vitro e solo tale categoria di dispostivi ha fornito alle Aziende del Servizio Sanitario

della Regione Basilicata, ma, ciononostante, negli elenchi allegati alla Delibera n.

207/2023 oggetto di impugnazione, alla odierna ricorrente viene attribuito un fatturato

per l'anno 2015 di € 107.497,93 riferibili alla fornitura di Dispositivi Medici Impiantabili

Attivi – BA0230, per l'anno 2017 di € 3.729,68 riferibili alla fornitura di Dispositivi

Medici - BA0220 e per l'anno 2018 ad € 2.297.458,59 riferibili alla fornitura di

Dispositivi Medici – BA0220.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 — Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

2.9.13 Per tale ragione i provvedimenti presupposti risultano illegittimi con evidente

illegittimità derivata Delibera n. 207 del 30.03.2023 adottato dal Giunta della Regione

Basilicata.

2.10) Vizio di legittimità per violazione di legge della Delibera della Giunta della

Regione Basilicata n. 207 del 30.03.2023 e delle Deliberazioni delle Aziende del Servizio

Sanitario della predetta Regione in essa richiamate: violazione dei principi di trasparenza,

imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, ex art. 4 del D.lgs. 50/2016.

2.10.1 I provvedimenti impugnati, sono quindi illegittimi per assoluto difetto di

trasparenza dell'azione amministrativa, non essendo in essi presenti i documenti istruttori

da cui evincere gli algoritmi applicati per giungere alla determinazione del fatturato

realizzato dalla Beckman negli anni 2015-2018, che costituirà la base da utilizzare per il

calcolo dell'importo che sarà richiesto a titolo di payback.

2.10.2 Se detto fatturato contemplasse, come si ritiene contempli anche l'IVA sulle

fatture prese in esame per determinarne l'ammontare, l'illegittimità sarebbe altresì dovuta

al fatto che Beckman non ha percepito il pagamento della predetta imposta da parte della

Aziende del servizio sanitario regionale della Basilicata, perché il regime adottato per le

predette forniture era quello del cd. Split - Payment, ossia quello della scissione dei

pagamenti, forma di liquidazione IVA che prevede che, nei rapporti tra le aziende e la

Pubblica Amministrazione, sia quest'ultima a contribuire l'imposta relativa alla

transazione.

2.10.3 Questa procedura, prevista dalla Legge di Stabilità 2015, devia dalla regola

generale secondo cui l'IVA viene addebitata in fattura al cliente e poi versata alle casse

dell'Erario dal fornitore, perché prevede che sia la Pubblica Amministrazione a farlo

direttamente.

2.10.4 Orbene, contemplare nel fatturato da utilizzare come base di calcolo per stabilire

l'ammontare che sarà richiesto all'operatore economico in restituzione, un importo che di

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

fatto non ha percepito, rappresenta patente violazione del principio di neutralità su cui si

fonda l'Imposta sul Valore Aggiunto, imposta che colpisce i consumi e pertanto grava

solamente sull'effettivo utilizzatore finale del bene o del servizio, e quindi non deve

incidere in nessuna delle fasi di commercializzazione, numerose o meno che siano, che

precedono la fase del consumo finale: che sarebbe ovviamente violato qualora si

chiedesse al fornitore di sopportarne il costo.

2.10.5 Nella fattispecie, l'inserimento nel calcolo del fatturato realizzato nel quadriennio

2015-2018 anche dell'IVA sulle fatture emesse per le prestazioni erogate in favore

dell'Amministrazione rende il fornitore un consumatore finale della prestazione in

questione con un risultato a dir poco aberrante, che ancor di più aggrava la situazione

giuridica soggettiva dell'operatore interessato dal provvedimento illegittimo.

Anche per tale ragione, La Delibera della Giunta Regionale e le Deliberazioni dei

Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale in essa richiamate

dovranno essere oggetto della tutela demolitoria richiesta con i presenti motivi aggiunti di

ricorso.

2.11) Vizio di legittimità per violazione di legge della Delibera della Giunta della

Regione Basilicata n. 207 del 30.03.2023 e delle Deliberazioni delle Aziende del Servizio

Sanitario della predetta Regione in essa richiamate: violazione degli artt. 24 e 97 della

Costituzione; difetto di motivazione violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

eccesso di potere per motivazione perplessa e contraddittoria; violazione dei principi di

trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, ex art. 4 del

D.Lgs.50/2016 sotto differente profilo.

2.11.1 Per un corretto apprezzamento del vizio come sopra dedotto, ossia quello

dell'illegittimità per omessa/insufficiente motivazione derivante dalla mancata

esternazione del modus operandi in concreto osservato dalla Aziende Sanitarie della

Regione Basilicata per la ricognizione dei dati che hanno poi condotto alla

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

determinazione del fatturato da utilizzare per la stabile l'ammontare del payback che sarà

posto a carico di ogni singolo fornitore di dispostivi medici, occorre considerare che, ai

sensi dell'art. 3 comma 2, il Decreto del Ministero della Salute del 06.10.2022, stabiliva

espressamente che gli enti dei servizi sanitari regionali, calcolassero il fatturato annuo di

ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell'IVA, come somma degli

importi delle fatture riferite ai dispostivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce

<< BA0210 Dispositivi medici >> del modello CE consuntivo di riferimento; la

"contabilizzazione" delle singole forniture andava eseguita utilizzando il modello CE

consolidato regionale (999), adottato solo nel 2019.

2.11.2 Donde la necessità di portare l'operatore economico a conoscenza del meccanismo

(modus operandi) utilizzato dalle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la

corretta classificazione di una specifica fattura emessa, all'interno di un conto di

imputazione CE, oppure in un conto di imputazione SP, atteso che solo la prima delle due

classificazioni avrebbe poi condotto a considerare il fatturato realizzato come

assoggettato al calcolo per la determinazione dell'importo dovuto in restituzione.

2.11.4 L'omessa indicazione del predetto modus operandi nel provvedimento di

attribuzione alla Beckman di una posizione debitoria quale soggetto tenuto a concorrere

nel ripiano del superamento del tetto di spesa, pur in assenza della specificazione

dell'ammontare della pretesa restitutoria, rappresenta un vulnus dell'obbligo di

motivazione del provvedimento amministrativo, che va emendato con l'annullamento

degli atti impugnati.

2.12) Vizio di legittimità per violazione di legge della Delibera della Giunta della

Regione Basilicata n. 207 del 30.03.2023: violazione dell'art. 8 del D.L. n. 34 del

30.03.2023.

2.12.1 Sulla G.U.R.I. n. 76 del 30.03.2023 è stato pubblicato il D.L. 30.03.2023 n. 34 a

mente del quale (art. 8) viene consentito alle aziende fornitrici di dispositivi medici di

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

scegliere, sino alla data del 30.06.2023, se rinunciare ai contenziosi attivati fruendo di una

riduzione del 52% delle somme dovute per il payback Dispositivi Medici relative alle

forniture erogate nel quadriennio 2015-2019.

2.12.2 La Delibera della Giunta della Regione Basilicata n. 207 del 30.03.2023 oggetto di

impugnazione, che impone alla ricorrente il pagamento dell'importo dovuto a titolo di

payback, anche se non specificato, entro il 30.04.2023 appare oggi illegittima anche sotto

questo profilo.

3) RICHIESTA ISTRUTTORIA

3.1 Come emerge dalla narrativa del presente ricorso, i provvedimenti impugnati con i

motivi aggiunti non indicano nel dettaglio le fatture prese in esame dalle Aziende

Sanitarie della Regione Basilicata per giungere alla determinazione del fatturato

realizzato dalla Beckman negli anni 2015-2018, da prendere poi come valore di

riferimento per determinare l'importo chiesto in restituzione a titolo di payback, onde la

necessità che, nel rispetto del principio della disponibilità della prova (art. 64 CPA), la

Regione Basilicata sia onerata della produzione in giudizio delle predette fatture con

riferimento alle forniture eseguite dalla ricorrente negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

3.2 In forza di quanto suesposto su chiede quindi a Codesto Ecc.mo Tribunale di ordinare

a detta Amministrazione, la produzione in giudizio della documentazione in precedenza

indicata.

** ** **

Sulla base di quanto suesposto, si confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio:

in via istruttoria ordinare alla Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante

pro tempore, di produrre in giudizio la copia delle fatture prese in esame per giungere alla

determinazione del fatturato realizzato dalla Beckman negli anni 2015-2018, da prendere

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

poi come valore di riferimento per determinare l'importo chiesto in restituzione a titolo di

payback;

state la natura di ricorso autonomo dei presenti motivi aggiunti, sollevare questione

di legittimità costituzionale del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115, come convertito in

Legge 21/9/2022 n. 142, e del Decreto legge 19/6/2015 n. 78, convertito in Legge

6/8/2015 n. 125, per violazione degli art. 3, 24 41, 42 53 e 97 della Costituzione della

Repubblica Italiana, e della illegittimità derivata del Decreto del Ministero Salute del 6

luglio 2022 (pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022) e del Decreto del Ministero della

Salute del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022) in quanto provvedimenti

attuativi delle norme primarie costituzionalmente illegittime;

nel merito, dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati con il ricorso principale per i

motivi in esso indicati, e dichiarare illegittimi gli atti impugnati con i presenti motivi

aggiunti, per i motivi indicati.

Si producono atti e documenti come da separato indice foliario.

Si dichiara altresì che il contributo unificato verrà corrisposto nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 136, co. 1, D. lgs. 104/2010, si dichiara di voler ricevere le

comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta elettronica e numeri di fax in epigrafe.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ancona- Roma 26.05.2023

Avv. Riccardo Pagani

Avv. Corrado Curzi